Data: 23/10/2015



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP15028

A) Documenti si cui si basa la decisione:
Rapporto Arbitrale del 18/10/2015 relativo all'incontro (5029) di Campionato Wheelchair Campionato Wheelchair disputatosi a Pinerolo (TO) il 18/10/2015 tra DISVAL (650) e Trentino Curling (600).
B) Precedenti:
C) Decisioni:
Perdita gara inflitta alla squadra dell' Disabili Sportivi Valdostani S.S.D. rl (650) ai sensi dell' Art. 25 del Regol. di Giustizia.
D) Motivazione:
Disabili Sportivi Valdostani S.S.D. rl (650) letto il reclamo del 18 ottobre 2015, presentato dalla squadra A.s.d. Trentino Curling e depositato presso questo Ufficio contestualmente al rapporto arbitrale;
considerata la sua ritualità e tempestività; rilevato che la squadra del trentino Curling, nel suo reclamo, lamenta che durante lo svolgimento del Team
Meeting del 16.10 – 18.10.2015, svoltosi a Pinerolo e relativo al Campionato Challenge Weeelchair, la squadra
avversaria del Dis.val. Disabili Valdostani ha inserito sulla scheda di accredito e poi ha schierato in campo durante gli incontri l' 'atleta Menardi Angela non tesserata con la stessa società sportiva;
letto il rapporto arbitrale dal quale la circostanza posta a fondamento del reclamo appare confermata e che
l'atleta Menardi Angela risulta tesserata con la Società Curling Club 66 Cortina; considerato che questo fatto di per sé risulta tale da configurare l'ipotesi prevista dall'articolo 25 del
Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio poiché rappresenta un fatto che "ha
influito in modo decisivo sullo svolgimento della gara, impedendone la regolare effettuazione sul piano dell'equità sportiva":

E) Spese di procedura addebitate:

questo Giudice,

€. 200.00 - (duecento/00 euro) alla squadra Disabili Sportivi Valdostani S.S.D. rl (650).

degli atti al Procuratore Federale per gli eventuali provvedimenti di sua competenza.

considerate, altresì, le precedenti decisioni di questo Giudice in analoghe ipotesi,

Il Giudice Sportivo

in applicazione dell'articolo 25 del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport del Ghiaccio applica nei confronti della squadra Dis.val. Disabili Vadostani la sanzione della perdita della gara e la trasmissione della presente decisione alla segreteria della Federazione perché adotti gli eventuali provvedimenti conseguenti. Dispone, inoltre, in ottemperanza al disposto di cui al comma 2°, del più volte citato articolo 25, la trasmissione



Avv. Giuseppe Detomas

Data di stampa: 14/12/2025 Pagina 2/2